

OGGETTO:

ABROGAZIONE E SUCCESSIVA NUOVA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLE AREE MERCATALI, E PER L'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 83 DEL 21/12/2021

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLE AREE MERCATALI, E PER L'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Definizioni oggettive
- Articolo 3 Presupposto
- Articolo 4 Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale
- Articolo 5 Soggetto tenuto al pagamento del canone
- Articolo 6 Tariffe annuali e tariffe giornaliere
- Articolo 7 Regole per la quantificazione del Canone
- Articolo 8 Modalità e termini per il versamento
- Articolo 9 Dichiarazione
- Articolo 10 Ufficio comunale competente e Funzionario Responsabile

TITOLO II – IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLE AREE DEI MERCATI

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

- Articolo 11 Obblighi del concessionario
- Articolo 12 Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 13 Tipologia di occupazioni
- Articolo 14 Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale
- Articolo 15 Determinazione della superficie di occupazione
- Articolo 16 Occupazioni esenti canone

CAPO II – L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Articolo 17 Domanda di occupazione
- Articolo 18 Istruttoria della domanda
- Articolo 19 Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Articolo 20 Rinnovo e disdetta della concessione
- Articolo 21 Passi carrai, uscita dalle autorimesse e accessi pedonali
- Articolo 22 Occupazioni con condutture, cavi, antenne ed impianti in genere

CAPO III – IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI

- Articolo 23 Disposizioni generali
- Articolo 24 Domanda di occupazione
- Articolo 25 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 26 Classificazione delle strade
- Articolo 27 Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

TITOLO III – LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Articolo 28 Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, arredi esterni e altre opere minori aventi rilevanza urbana
- Articolo 29 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti
- Articolo 30 Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
- Articolo 31 Diffusione di messaggi pubblicitari esenti dal canone
- Articolo 32 Piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 33 Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni
- Articolo 34 Riduzioni
- Articolo 35 Comunicazioni istituzionali
- Articolo 36 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
- Articolo 37 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO V - INDENNITÀ SANZIONI RISCOSSIONE COATTIVA RIMBORSI CONTENZIOSO DISCIPLINA TRANSITORIA

- Articolo 38 Controllo dei versamenti
- Articolo 39 Sanzioni e indennità per occupazioni abusive ed esercizio abusivo della pubblicità
- Articolo 40 Riscossione coattiva
- Articolo 41 Rimborsi
- Articolo 42 Contenzioso
- Articolo 43 Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, denominato “Canone”, istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
4. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni oggettive

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le

piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprasuolo).

- b) per “diffusione di messaggi pubblicitari” si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l’ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell’immagine dell’operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e s.m.i.).

Articolo 3

Presupposto

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l’occupazione, anche abusiva del suolo pubblico, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree destinate al mercato;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l’ingresso, del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
1. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla superficie comune.
2. Nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico eccedente sarà comunque soggetta al Canone.

Articolo 4

Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, con riferimento alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali, il Comune di Sala Bolognese appartiene alla classe Comuni fino a 10.000 abitanti.
2. Il territorio comunale, per la determinazione del Canone è suddiviso in zone come da elencazione allegata al presente regolamento.

3. Ad ognuna delle zone è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.
4. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

ALLEGATO A classificazione per "ZONE" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, applicabile unicamente al canone di cui al Titolo II del presente regolamento

ALLEGATO B1 e B2: prospetto delle Tariffe e dei coefficienti di valutazione applicati.

Articolo 5

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto al Comune di Sala Bolognese dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

Articolo 6

Tariffe annuali e tariffe giornaliere

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.
2. Per il Comune di Sala Bolognese la tariffa standard annua prevista è pari a € 30,00.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge.

5. La tariffa standard giornaliera prevista è pari a € 0,60.
6. Le tariffe di cui al comma 2 ed al comma 5 del presente articolo possono essere annualmente modificate dalla Giunta comunale con delibera da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione; in tal caso la modifica produrrà effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui essa è approvata.
7. In caso di mancata modifica delle tariffe nei termini previsti dalla legge continuano ad applicarsi le tariffe in vigore nell'anno precedente.
8. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.
9. Le tariffe, le maggiorazioni ed i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono indicati nel prospetto "Tariffe" (Allegato B1 e B2) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 7

Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di cui all'art 6 del presente regolamento per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni di cui all'Allegato B e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici di cui all'allegato A del presente regolamento.
2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera di cui all'art 6 del presente regolamento per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni di cui all'Allegato B, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenendo conto dove previsto dei coefficienti relativi alle classificazioni di cui all'Allegato A del presente regolamento.
3. Per le occupazioni di suolo aventi durata inferiore ad un giorno, diverse dalle occupazioni previste nelle aree mercatali in occasione dei mercati settimanali, si applicano le seguenti riduzioni:
 - a. 1^a fascia, dalle ore 06 alle ore 14: riduzione del 50% della tariffa giornaliera
 - b. 2^a fascia, dalle ore 14 alle ore 24: riduzione del 50% della tariffa giornaliera
 - c. 3^a fascia, dalle ore 00 alle ore 06: nessun pagamento dovuto

Articolo 8

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni annuali, il pagamento del Canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto entro il 30 aprile.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene deter-

minato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

3. Per importi superiori a euro 1.500,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione oppure, in caso di concessioni o autorizzazioni in essere, alla data del 30 aprile. Le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno (ovvero in tre rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese).
4. Per le occupazioni giornaliere, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 1500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Per le esposizioni pubblicitarie annuali, il pagamento del Canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile.
6. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della autorizzazione oppure, in caso di autorizzazioni in essere, alla data del 30 aprile; Le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno (ovvero in tre rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese).
7. Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.
8. Nel caso di diverse occupazioni realizzate da soggetti che nel corso dello stesso anno solare effettuano più occupazioni di suolo nell'ambito di scavi stradali, previa specifica richiesta del soggetto interessato, è consentita la determinazione degli importi del canone al 15/06 ed al 15/12 di ciascun anno.
9. A ciascuna delle due scadenze di cui al precedente comma deve essere versato il canone complessivo relativo a tutte le occupazioni effettuate.
10. Con riferimento ai soggetti di cui al precedente comma 8 il versamento relativo ad eventuali occupazioni realizzate tra 15/12 ed il 31/12 di ciascun anno deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
11. Al fine di poter beneficiare della procedura agevolata di cui ai commi da 8 a 10 del presente articolo il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti i pagamenti del canone fino alla data di richiesta; il mancato pagamento entro i termini stabiliti determina la decadenza dal poter beneficiare della procedura agevolata di cui si tratta ed è considerato come omesso versamento ai sensi dell'art 38 del presente regolamento con applicazione della relativa sanzione .
12. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia annuali che giornaliere, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi o motivi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

13. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.
14. Per le occupazioni di cui al TITOLO II, CAPO III del presente regolamento gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
15. Fatta eccezione per il canone dei mercati, per il canone dovuto sulle affissioni e per la pubblicità giornaliera, non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 12,00 Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 9

Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale dichiarazione è invece prevista per le occupazioni e per le fattispecie di esposizione di diffusione di messaggi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione o concessione amministrativa.
2. Il canone è comunque dovuto dalla data di rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
3. La dichiarazione è altresì dovuta nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore o l'obbligo di richiesta di nuova autorizzazione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 10

Ufficio comunale competente e Funzionario Responsabile

1. La richiesta di occupazione o di autorizzazione deve essere presentata all'ufficio competente al quale spetta il rilascio dell'Autorizzazione o della Concessione.
2. Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
3. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

5. Resta ferma la competenza al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente ai soggetti che esercitano attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
6. I soggetti di cui al precedente comma che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, se attivato tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente

TITOLO II – IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLE AREE DEI MERCATI

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

Articolo 11

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare:
 - a) deve eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione nei casi in cui essa sia prevista dalla disciplina del presente regolamento;
 - b) deve esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) deve sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) è fatto divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) deve provvedere al versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) deve mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa.

Articolo 12

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini e con le modalità previsti dal presente regolamento;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

- c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi nel caso di temporanea.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario:
3. La decadenza e l'estinzione sono dichiarate dal Funzionario responsabile con provvedimento che ne dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

Articolo 13

Tipologia di occupazioni

1. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
2. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso quelle per le attività edili.
3. Sono da considerare occupazioni temporanee quelle occasionali, quali:
 - a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
 - b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle ore 24;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle 4 ore.
4. Sono occupazioni abusive, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;

- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
5. Sono ricorrenti le occupazioni temporanee che, pur realizzandosi in momenti diversi, siano effettuate dal medesimo soggetto, interessino il medesimo luogo, abbiano la medesima superficie di occupazione, abbiano la medesima durata e la medesima finalità.
 6. Nel caso in cui le occupazioni aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 5 non siano indicate tutte nella stessa concessione o autorizzazione, la richiesta di applicazione della ricorrenza deve essere espressamente formulata dal soggetto interessato nella nuova richiesta di autorizzazione, e varrà solamente per le occupazioni successive alla prima.
 7. Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
 8. Nella determinazione dell'indennità dovuta in caso di occupazione abusiva o di diffusione abusiva di messaggi pubblicitari non si applicano le riduzioni e le agevolazioni che sarebbero spettate laddove vi fosse stata la prescritta richiesta di concessione o di autorizzazione ed il conseguente rilascio del titolo abilitativo

Articolo 14

Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l' utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi dell'area oggetto di concessione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione.
 - d) La quantificazione del canone dovuto per l'occupazione e l'ammonizione che il mancato pagamento del canone alle scadenze previste dal regolamento comunale determina la decadenza della concessione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
3. La concessione è accordata alle seguenti condizioni:
 - a) a termine, per la durata massima di anni 29;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere dallo stesso effettuate;

- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
4. A seguito del rilascio dell'Atto di Concessione il Responsabile addetto al rilascio inoltra l'atto al richiedente, o invita lo stesso al ritiro dell'Atto che dovrà avvenire entro 60 gg dal rilascio, pena l'archiviazione d'ufficio dell'Atto.
 5. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
 6. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
 7. Il ritiro dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
 8. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito archivio, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
 9. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dalla occupazione possono derivare danni al demanio comunale.
 10. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile competente al Rilascio della Concessione in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
 11. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.
 12. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Attuativo dello stesso, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
 13. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001).

Articolo 15

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
3. Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
5. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
6. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.
7. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
8. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
9. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.
10. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, e per quelle effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, la superficie eccedente i 500 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

Articolo 16

Occupazioni esenti canone

1. Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) Le occupazioni realizzate da parte degli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 per il perseguimento delle proprie finalità statutarie;

- c) le occupazioni realizzate nell'ambito di attività patrocinate dal Comune,
 - d) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle di cui definite nel presente regolamento (Art. 13 comma 3);
 - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - g) le occupazioni finalizzate unicamente alla realizzazione di opere pubbliche di iniziativa del Comune di Sala Bolognese ovvero di opere di urbanizzazione di cui sia prevista la cessione al Comune;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - j) i passi carrabili;
 - k) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - l) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
 - m) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - n) le occupazioni con piccoli elementi di arredo urbano (ad esempio, panchine, cestini, rastrelliere...), addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
 - o) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - p) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.
2. A favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi è prevista l'esenzione al 100% dal pagamento (o corrispondente rimborso) del canone per l'occupazione di suolo pubblico relativo alle occupazioni realizzate con tavolini, sedie e altri oggetti atti a delimitare lo spazio occupato (fioriere e simili) purché tali occupazioni risultino regolarmente assentite dai competenti uffici comunali.
3. Ai fini di cui al comma 2 rientrano nel concetto di "zona preclusa al traffico" l'area o strada per la quale, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia e le aree e strade limitrofe al cantiere, appositamente e motivatamente individuate dall'Amministrazione, che risultino anch'esse oggettivamente interessate in modo rilevante da disagi analoghi a quelli sopportati dalle attività affacciate direttamente sull'area di cantiere.

4. I requisiti (tassativi) per beneficiare della suddetta esenzione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possiede tutti:
- essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina: ciò premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;
 - avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - subire la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi.
5. L'applicazione dell'esenzione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare alla IV Area Tecnica del Comune di Sala Bolognese. In tale istanza il richiedente dovrà:
- indicare sia i propri dati personali sia i dati completi della sua attività;
 - indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - dichiarare il possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tributarie;
 - specificare di quali esenzioni (tra quelle deliberate) vorrebbe beneficiare.

CAPO II – L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 17

Domanda di occupazione

- Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 2, lett. a), deve presentare, 30 giorni prima dell'iniziativa, all'Ufficio competente, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione. Le richieste di occupazione per iniziative di carattere politico, associativo o sociale devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data programmata.
- La domanda di concessione deve essere effettuata utilizzando lo specifico modello presente sul sito WEB del Comune di Sala Bolognese, con assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo, e deve contenere:
 - nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - nel caso di soggetto diverso da quelli indicati alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) l'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore,
 - i) ogni altro elemento ritenuto necessario dagli uffici comunali ai fini dell'istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.
3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizioni di priorità la data di presentazione della stessa.
5. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo dell'immediata liberazione dell'area.
6. Non è richiesta la concessione:
- a) per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti;
 - b) per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore a 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati, e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde;
 - c) per occupazioni temporanee effettuate da commercianti e produttori agricoli "spuntisti" nell'ambito di fiere e mercati.
7. Le domande dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale: "è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista", l'articolo 3 della Costituzione Italiana, la legge 20 giugno 1952 n. 645 ed eventuali norme successive adottate in tal senso.

Articolo 18

Istruttoria della domanda

1. I Responsabili del procedimento, ciascuno per le proprie competenze, istruiscono la domanda nel rispetto del presente Regolamento. In particolare:
 - a) Il Responsabile competente al rilascio della concessione/autorizzazione:
 - i. intraprende la procedura istruttoria finalizzata al rilascio della stessa tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia;
 - ii. provvede al rilascio della concessione/autorizzazione ai sensi del presente Regolamento;
 - iii. provvede ad inoltrare, al richiedente, formale richiesta di ritiro della concessione/autorizzazione comunicando contestualmente l'importo dovuto al fine del ritiro dell'atto stesso e le modalità di pagamento;
 - iv. determina il canone ai sensi del presente Regolamento.
 - b) L'ufficio di polizia Municipale rilascia parere e nulla osta per l'occupazione laddove richiesto dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al Protocollo generale dell'Ente, fatte salve le richieste di occupazione inerenti ad iniziative di carattere politico, associativo e sociale, il cui termine di conclusione del procedimento è di 15 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda al protocollo generale dell'Ente. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni o pareri comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni. Nel caso in cui la domanda presentata risulti incompleta o necessiti di ulteriore documentazione atta a fornire ulteriori informazioni/chiarimenti il Responsabile del procedimento inoltra formale richiesta di integrazioni al richiedente. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino alla data di presentazione della documentazione di cui sopra.
3. Non potranno in alcun caso essere rilasciate concessioni di occupazione spazi e aree pubbliche, per banchetti, conferenze incontri e simili, a singoli, ad organizzazioni ed associazioni o partiti che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale, o per ragioni di lingua, opinioni politiche, o per condizioni personali o sociali, verificati a livello statutario.

Articolo 19

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare la concessione o l'autorizzazione, con atto motivato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o di autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto senza interessi né indennità alcuna, limitatamente al periodo tra la data di revoca o sospensione e la data di fine sospensione o quella di scadenza dell'atto autorizzativo in caso di revoca.

3. I provvedimenti di rimessa in pristino sono adottati dal medesimo Funzionario comunale che ha revocato la concessione.
4. Gli eventuali rimborsi di cui al comma 2 del presente articolo sono compensati con le eventuali spese di ripristino addebitabili al titolare della concessione o autorizzazione a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma 3; le eventuali eccedenze a debito o a credito saranno liquidate o rimosse nei modi e nei termini di legge.
5. Cessate le cause di ordine pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 20

Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 21

Passi carrai, uscita dalle autorimesse e accessi pedonali

1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada e al rispetto delle norme dettate in materia dal Codice della Strada e dagli specifici regolamenti comunali in materia, ai quali si fa espresso rinvio

Articolo 22

Occupazioni con condutture, cavi, antenne ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto da ciascun soggetto obbligato a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31

dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che non rientrano nella previsione di cui ai commi precedenti, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul patrimonio indisponibile comunale. Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

Di conseguenza, rimangono esclusi dall'applicazione del canone unico gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente, la cui presenza è regolata da contratti disciplinati dalle norme di diritto privato.

4. Gli importi di cui sopra sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, riporto, ripristino pavimentazione ecc.).

CAPO III – IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI

Articolo 23

Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 24

Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del commercio su area pubblica approvato con delibera di Consiglio Comunale n 60 del 17/12/2015.

Articolo 25

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;

- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. La tariffa dei mercati è approvata dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. La tariffa giornaliera non può determinare aumenti superiori al 25% rispetto alla tariffa standard individuata all'articolo 1, comma 842 della L. 160/2019.

5. La tariffa deve essere frazionata per ore fino ad un massimo di 9, determinate in relazione all'effettiva disponibilità del suolo pubblico; superate le 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera. Il frazionamento orario avviene con arrotondamento delle frazioni di ora alla mezz'ora superiore.

6. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 26

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in categorie così come indicato nell'Allegato A del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 27

Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nell'Allegato B1 del presente regolamento o nella successiva delibera di approvazione delle tariffe.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. Le occupazioni degli spuntisti non hanno carattere di ricorrenza; ad esse è, comunque, riconosciuta una riduzione pari al 40% della tariffa applicabile per lo svolgimento del mercato.

6. Alle occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica una riduzione della tariffa del 50%.
7. La tariffa annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

TITOLO III – LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 28

Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, arredi esterni e altre opere minori aventi rilevanza urbana

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione amministrativa di competenza dell'ufficio comunale a ciò demandato, il quale, può richiedere modifiche, chiarimenti o integrazioni alla documentazione ai sensi dello specifico Regolamento in materia.

Articolo 29

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

1. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) ed ai regolamenti comunali che ne disciplinano l'installazione.

Articolo 30

Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari può essere determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale, al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione (così come indicato nell'allegato A del presente regolamento).
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. La cornice del mezzo pubblicitario non rileva ai fini del calcolo. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

6. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede ed è quantificata in base ai mq del messaggio pubblicitario. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
11. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli utilizzati dalle imprese per proprio conto o per conto terzi, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario o il locatario finanziario o il locatario del veicolo ha la residenza o la sede. Il canone è pagato con riferimento all'anno solare con una superficie convenzionale di 2 mq.
12. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
13. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte. Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo a presentare l'elenco dei locali.
14. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.
15. Il canone è applicato nella misura del 50% nel caso di pubblicità realizzata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro per la promozione di attività istituzionali degli stessi. La riduzione di cui sopra non si applica nel caso in cui i messaggi pubblicitari includano sponsor che siano soggetti commerciali

Articolo 31

Diffusione di messaggi pubblicitari esenti dal canone

1. Sono esenti dall'applicazione del canone sulla diffusione di messaggi pubblicitari le seguenti fattispecie:
 - a) la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata nell'ambito di iniziative patrocinate dal Comune;

- b) le pubblicità effettuate direttamente dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- d) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, al fine della determinazione della superficie complessiva l'arrotondamento è effettuato su ogni singolo mezzo pubblicitario;
- h) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - iv. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- j) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché

attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Articolo 32

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai fini della applicazione del presente Regolamento, trovano, applicazione le disposizioni del piano generale degli impianti pubblicitari laddove adottato.

TITOLO IV – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 33

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
2. Il canone si applica alle pubbliche affissioni assumendo come misura standard ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
3. Per i fogli di dimensioni superiori alla misura standard di cui sopra sono applicate specifiche maggiorazioni come indicato nell'allegato B del presente regolamento.
4. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
5. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
6. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
7. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa standard rapportata al periodo di esposizione.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione.

Articolo 34

Riduzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi presente Titolo del Regolamento;

- b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e. per gli annunci mortuari.

Articolo 35

Comunicazioni istituzionali

1. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.
2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.

Articolo 36

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) I manifesti relativi ad iniziative ed attività patrocinate dal comune;
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 37

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Il comune di Sala Bolognese mantiene l'esercizio del servizio delle pubbliche affissioni

2. Le affissioni, devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

TITOLO V - INDENNITÀ SANZIONI RISCOSSIONE COATTIVA RIMBORSI CONTENZIOSO DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 38

Controllo dei versamenti

1. Alle violazioni relative agli obblighi di versamento del canone, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettera h) della legge 160/2019.
2. Nel caso in cui il soggetto inadempiente non provveda al versamento nei termini previsti il comune provvede alla contestazione del mancato pagamento del canone dovuto intimandone il versamento ed irrogando la sanzione in misura pari al canone non versato.
3. Decorso infruttuosamente il termine per il pagamento degli importi dovuti a titolo di canone e a titolo di sanzioni ed interessi il comune avvia le procedure di riscossione coattiva ed emette un provvedimento di revoca della concessione o dell'autorizzazione.

Articolo 39

Sanzioni e indennità per occupazioni abusive ed esercizio abusivo della pubblicità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione o di diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente, l'accertatore, in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed alla L. 689/1981, intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi.
 3. In caso di inadempimento da parte del soggetto tenuto alla rimozione degli illeciti il comune potrà in essere tutte le azioni necessarie per il ripristino dei luoghi e per la rimozione dei manufatti abusivi, ponendo a carico del contravventore tutti i costi sostenuti ed ogni onere accessorio.
 4. Gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 3 sono recuperati con emissione di specifico provvedimento.
 5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate ai sensi di legge.

Articolo 40

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive previste dal regolamento comunale delle entrate e della riscossione.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 41

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Per le modalità di rimborso, il computo degli interessi e le possibili compensazioni si rinvia a quanto disposto dal vigente regolamento delle entrate e della riscossione.

Articolo 42

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 43

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Nelle more della riorganizzazione del servizio, per la liquidazione del canone annuale sulla pubblicità, il comune può fare riferimento anche ai dati relativi ai pagamenti dell'imposta di pubblicità per l'anno 2020, sia per quanto concerne la tipologia di mezzo pubblicitario, sia per la superficie dello stesso. Rimane inteso che il pagamento del canone così liquidato non sana le eventuali irregolarità rispetto all'atto di autorizzazione dei predetti mezzi pubblicitari.
4. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

Allegato A)

Osteria Nuova

Zona 1

Via A. Gramsci	In sinistra dal n. 243/A compreso al n. 317 compreso In destra dal n. 166 compreso al n. 290/A compreso
Via A. Moro	Tutta
Via Stelloni	In sinistra nessuno In destra dal n. 2 compreso al n. 6 compreso
Via A. De Gaspari	Tutta
Via Lavino	Tutta
Via XXV Aprile	Tutta
Via IV Novembre	Tutta
Via Zanarini	Tutta
Via Persicetana	In destra solo il n. 4 sulla statale In sinistra nessuno
Via Ferrovia	In destra è Comune di Calderara di Reno In sinistra tutta

Zona 2

Via Stelloni	In destra dal n. 8 compreso al n. 14 compreso In sinistra dal n. 5 compreso (escluso il 5/A) al n. 41 compreso
Via A. Labriola	Tutta
Via del Lavoro	In destra dal n. 2 al n. 20 In sinistra nessuno
Via L. Bizzarri	Tutta
Via F. Turati	In destra dal n. 2 compreso al n. 16 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 15 compreso

Sala

Zona 1

Via A. Gramsci	In destra dal n. 38 compreso al n. 116/A compreso In sinistra dal n. 15 compreso al n. 191 compreso (solo il num. 35 è sulla provinciale)
Via G. Matteotti	In destra dal n. 2 compreso al n. 28 compreso In sinistra nessuno
Via Don Minzoni	In destra dal n. 2 compreso al n. 4/B compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 5 compreso
Via Don Botti	Tutta
Via A. Dondarini	Tutta
Via G. Deledda	Tutta
Via M. Margotti	In destra dal n. 2 compreso al n. 16 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 5 compreso
Via Sant'Antonio	In destra solo il n. 2 Autocarrozzeria In sinistra dal n. 1 compreso al n. 21 compreso – <u>escluso il n. 3</u>

Padulle

Zona 1

Via della Pace	In destra dal n. 6 compreso al n. 182 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 139 compreso
Via F.lli Bastia	In destra dal n. 2 compreso al n. 32 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 49 compreso
Via della Libertà	Tutta
Via G. Di Vittorio	Tutta
Via Risorgimento	Tutta
Via Che Guevara	Tutta
Via Casetti	In destra dal n. 2 compreso al n. 8 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 9 compreso
Piazza G. Marconi	Tutta
Via A. Zaccarelli	In destra dal n. 2 compreso al n. 8 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 9 compreso
Via Forlai	In destra dal n. 2 compreso al n. 12 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 9/A compreso

Zona 2

Via Bagno	In destra nessuno In sinistra dal n. 1 compreso al n. 5/B compreso (tutti sulla provinciale)
Via della Pace	In destra dal n. 2 compreso al n. 2/H compreso In sinistra nessuno

PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona 3

Via Bagno	In destra tutti (tutti sulla provinciale <u>escluso il n. 2</u>) In sinistra dal n. 7 compreso al n. 15 compreso (tutti sulla provinciale <u>scuso il n. 15</u>)
Via E. Ballestrazzi	Tutta
Via Barabana	Tutta
Via F.lli Bastia	In destra dal n. 34 compreso alla fine In sinistra dal n. 51 compreso alla fine (il n. 61 è sulla provinciale)
Via Calanchi	Tutta
Via Cappellina	Tutta
Via Carline	Tutta
Via Casetti	In destra nessuno In sinistra dal n. 11 compreso alla fine
Via Cavaroncello	Tutta
Via Chiesa	Tutta
Via Conte	Tutta
Via Don Minzoni	In destra dal n. 6 compreso alla fine (sono sulla prov.le i nn. 26-28-30-32) In sinistra dal n. 7 compreso alla fine (tutti sulla provinciale)
Via Donelli	Tutta
Via Ferrantina	Tutta
Via Forlai	In destra dal n. 14 compreso alla fine

	In sinistra dal n. 11 compreso alla fine
Via Frabetti	Tutta
Via Gatti	Tutta
Via A. Gramsci	In destra dal n. 2 compreso al n. 36 compreso e dal n. 118 compreso al n. 164 compreso In sinistra dal n. 1 compreso al n. 13 compreso e dal n. 193 compreso al n. 243 compreso
Via Lame	Tutta
Via del Lavoro	In destra dal n. 22 compreso alla fine In sinistra nessuno
Via Longarola	Tutta
Via M. Margotti	In destra dal n. 18 compreso alla fine In sinistra dal n. 7 compreso alla fine
Via G. Matteotti	In destra dal n. 30 compreso alla fine (compresi tutti sulla provinciale) In sinistra dal n. 1 compreso alla fine (solo i nn. 1-3 sulla c.le dal 3/A tutti sulla prov.le)
Via della Pace	In destra solo in n. 4 In sinistra nessuno
Via Palazzazzo	Tutta
Via Persicetana	In destra ci sono solo i nn. 21 – 8 – 10 – 12 tutti sulla statale In sinistra nessuno
Via Reatti	Tutta
Via Riosti	Tutta
Via Salde	Tutta
Via Saletta	Tutta
Via Sant'Antonio	In destra dal n. 2 di Mantovani compreso alla fine In sinistra solo il n.3
Via Stelloni	In destra dal n. 16 compreso alla fine In sinistra dal n. 1 compreso al n. 3 compreso e dal n. 43 compreso alla fine
Via Suore	In destra dal n. 2 compreso alla fine (solo i nn. 2 e 4 sono sulla comunale, gli altri sono sulla provinciale) In sinistra dal n. 1 compreso alla fine (tutti sulla provinciale)
Via F. Turati	In destra dal n. 18 compreso alla fine In sinistra dal n. 17 compreso alla fine
Via Viazza (Padulle)	Tutta
Via Viazza (Bagno)	Tutta
Via A. Zaccarelli	In destra dal n. 10 compreso alla fine In sinistra dal n. 11 compreso alla fine

ALLEGATO B1 (non si applica alle occupazioni nelle aree mercatali di cui al Capo III del presente regolamento)

OCCUPAZIONI PERMANENTI		TARIFFA STANDARD	€ 30,00
	COEFF.		
ZONA 1	0,71		
ZONA 2	0,50		
ZONA 3	0,35		

OCCUPAZIONI TEMPORANEE		TARIFFA STANDARD	€ 0,60
	COEFF.		
ZONA 1	0,80		
ZONA 2	0,57		
ZONA 3	0,40		

OCCUPAZIONI TEMPORANEE FASCIA ORARIA		TARIFFA STANDARD	€ 0,60
	COEFF.		
ZONA 1	0,40		
ZONA 2	0,28		
ZONA 3	0,20		

Occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali ed assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione e occupazioni realizzate per lo spettacolo viaggiante

OCCUPAZIONI TEMPORANEE		TARIFFA STANDARD	€ 0,60
	COEFF.		
ZONA 1	0,16		
ZONA 2	0,11		
ZONA 3	0,08		

OCCUPAZIONI TEMPORANEE FASCIA ORARIA		TARIFFA STANDARD	€ 0,60
	COEFF.		
ZONA 1	0,08		
ZONA 2	0,06		
ZONA 3	0,04		

Per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente, di durata superiore ai 10 giorni realizzate da commercianti su aree pubbliche (**fatta eccezione per i mercati**) e le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia

OCCUPAZIONI TEMPORANEE		TARIFFA STANDARD	€ 0,60
	COEFF.		
ZONA 1	0,40		
ZONA 2	0,28		
ZONA 3	0,20		

OCCUPAZIONI TEMPORANEE FASCIA ORARIA		TARIFFA STANDARD	€ 0,60
	COEFF.		
ZONA 1	0,20		
ZONA 2	0,14		
ZONA 3	0,10		

CANONE AREE MERCATALI

Il canone per le occupazioni delle aree mercatali è determinato in base alla specifica tariffa stabilita dalla Giunta comunale ed in base ai criteri definiti nel Capo III del presente Regolamento

ALLEGATO B2

TIPOLOGIA DI PUBBLICITA'	TAR STANDARD PERMANENTE	€ 30,00
PERMANENTE	TAR STANDARD TEMPORANEA	€ 0,60
	COEFF.	
ORDINARIA PER ANNO INFERIORE O UGUALE A 1 MQ		0,379
ORDINARIA PER ANNO SUPERIORE A 1 MQ FINO A 5,5 MQ		0,530
ORDINARIA PER SUPERFICI COMPRESSE FRA 5,50 E 8,50 PER ANNO		0,795
ORDINARIA PER SUPERFICI SUPERIORI A MQ. 8,50 PER UN ANNO		1,060
ORDINARIA LUMINOSA SUPERIORE A 1 MQ FINO A 5,5 MQ PER ANNO		1,060
ORDINARIA LUMINOSA PER SUPERFICI COMPRESSE FRA 5,50 E 8,50 PER ANNO		1,326
ORDINARIA LUMINOSA PER SUPERFICI SUPERIORI A MQ. 8,50 PER UN ANNO		1,591
VISIVA CON VEICOLI IN GENERE PER UN ANNO PER SUPERFICI INFERIORI O UGUALI A 1 MQ		0,379
VISIVA CON VEICOLI IN GENERE PER UN ANNO PER SUPERFICI SUPERIORI A 1 MQ		0,530
EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' PER ANNO AUTOVEICOLI PORTATA INFERIORE A 3000 KG.		1,653
EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' PER ANNO AUTOVEICOLI PORTATA INFERIORE A 3000 KG. CON RIMORCHIO		3,305
AUTOVEICOLI PORTATA SUPERIORE A 3000 KG.		2,479
AUTOVEICOLI PORTATA SUPERIORE A 3000 KG. CON RIMORCHIO		4,958
ALTRI MOTOVEICOLI E VEICOLI		0,826
ALTRI MOTOVEICOLI E VEICOLI CON RIMORCHIO		1,653
PANNELLI E INSEGNE LUMINOSE CON MESSAGGIO VARIABILE O INTERMITT. PER MQ. PER UN ANNO PER CONTO DI TERZI PER SUPERFICI INFERIORI O UGUALI A 1 MQ		1,102
PANNELLI E INSEGNE LUMINOSE CON MESSAGGIO VARIABILE O INTERMITT. PER MQ. PER UN ANNO PER CONTO PROPRIO PER SUPERFICI INFERIORI O UGUALI A 1 MQ		0,551
PANNELLI E INSEGNE LUMINOSE CON MESSAGGIO VARIABILE O INTERMITT. PER MQ. PER UN ANNO PER CONTO DI TERZI PER SUPERFICI SUPERIORI A 1 MQ		1,542
PANNELLI E INSEGNE LUMINOSE CON MESSAGGIO VARIABILE O INTERMITT. PER MQ. PER UN ANNO PER CONTO PROPRIO PER SUPERFICI SUPERIORI A 1 MQ		0,771
STRISCIONI TRAMITE AEREOMOBILI PER OGNI GIORNO O FRAZIONE		1,653
PUBBLICITA' TRAMITE PALLONI FRENATI E SIMILI PER OGNI GIORNO		0,826
PER DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI O PER PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI PER OGNI PERSONA PER OGNI GIORNO		0,069
PER PUBBLICITA' SONORA PER GIORNO MEDIANTE APPARECCHI AMPL.		0,207
PUBBLICITA' TEMPORANEA		COEFF.
ORDINARIA INFERIORE O UGUALE A 1 MQ		0,063
ORDINARIA SUPERIORE A 1 MQ		0,088
ORDINARIA PER SUPERFICI COMPRESSE FRA 5,50 E 8,50		0,080
ORDINARIA PER SUPERFICI SUPERIORI A MQ. 8,50		0,177
ORDINARIA LUMINOSA PER SUPERFICI SUPERIORI A MQ. 8,50		0,265
PANNELLI E INSEGNE LUMINOSE CON MESSAGGIO VARIABILE O INTERMITT. PER MQ. C/TERZI SUP INFERIORI O UGUALI A 1 MQ		0,184
PANNELLI E INSEGNE LUMINOSE CON MESSAGGIO VARIABILE O INTERMITT. PER MQ. C/PROPRIO SUP INFERIORI O UGUALI A 1 MQ		0,092
PANNELLI E INSEGNE LUMINOSE CON MESSAGGIO VARIABILE O INTERMITT. PER MQ. C/TERZI PER SUPERFICISUPERIORI A 1 MQ		0,257
PANNELLI E INSEGNE LUMINOSE CON MESSAGGIO VARIABILE O INTERMITT. PER MQ. C/PROPRIO PER SUPERFICI SUPERIORI A 1 MQ		0,129
STRISIONI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE PER OGNI 15 GIORNI O FRAZIONE A METRO QUADRATO PER SUPERFICI INFERIORI O UGUALI A 1 MQ		1,262
STRISIONI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE PER OGNI 15 GIORNI O FRAZIONE A METRO QUADRATO PER SUPERFICI SUPERIORI A 1 MQ		1,767
Pubbliche Affissioni		-
PER CIASCUN FOGLIO FINO A CM. 70x100 PER PIU' DI 50 FOGLI FINO A 10 GIORNI		1,722
PER PERIODI SUCCESSIVI DI 5 GIORNI O FRAZIONE		0,517
PER CIASCUN FOGLIO FINO A CM. 70x100 INFERIORE A 50 FOGLI FINO A 10 GIORNI		2,582
PER PERIODI SUCCESSIVI DI 5 GIORNI O FRAZIONE		0,775
Diritto sulle Pubbliche Affissioni superfici superiori a 1 mq (fogli da 100x140)		-
PER CIASCUN FOGLIO 100x140 PER PIU' DI 25 FOGLI FINO A 10 GIORNI		3,443
PER PERIODI SUCCESSIVI DI 5 GIORNI O FRAZIONE		1,033
PER CIASCUN FOGLIO FINO A CM. 70x100 INFERIORE A 25 FOGLI FINO A 10 GIORNI		5,165
PER PERIODI SUCCESSIVI DI 5 GIORNI O FRAZIONE		1,550